



COMUNE DI LUCERA

PROVINCIA DI FOGGIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Numero 165 Del 27-10-2021

Oggetto:	PROPOSIZIONE IMPUGNAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI N RG 816/2020 ABRUZZESE LUIGI ED ALTRI C/ COMUNE DI LUCERA. DETERMINAZIONI.
-----------------	---

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di ottobre presso la sede Municipale, si è riunita la Giunta Municipale.

Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

Pitta Giuseppe	SINDACO	A
Venditti Claudio	ASSESSORE	P
Trivisonne Alfonso	ASSESSORE	P
Foglio Stella	ASSESSORE	P
Pagliara Daniela	ASSESSORE	A
De Sabato Antonella	ASSESSORE	A
Cedola Michele	ASSESSORE	P
Buonavitacola Antonio	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 3.

Assume la presidenza **Venditti Claudio** nella qualità di **Vice Sindaco**.

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE** Dott. **Giovanna Antonia Acquaviva**.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta Municipale a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, sulla quale sono stati espressi i seguenti pareri:

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000: Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to Cardillo Raffaele

Visto: si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Cardillo Raffaele

LA GIUNTA

- Premesso
- Che con ricorso del 30/07/2011 il sig. Abruzzese Luigi ed altri, a mezzo dell'avv. Lo Foco Fabrizio del foro di Bari, adivano il Tribunale Amministrativo per la Puglia di Bari per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale n. 131 del 25/05/2011 di approvazione della lista di carico definitiva relativa ai conguagli dei suoli in zona 167;
- Che con atto n. 187 del 09/08/2011 la Giunta Municipale deliberava la costituzione del Comune di Lucera nel prefato giudizio (ricorso n. 1572/2011), all'uopo autorizzava il Sindaco p.t. a conferire all'avvocato Filippo Panizzolo l'incarico di rappresentanza e difesa degli interessi del Comune di Lucera;
- Che con sentenza n. 510/2012 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia dichiarava inammissibile il ricorso in parte per difetto di giurisdizione ed in parte per carenza di legittimazione;
- Che con ricorso a firma dell'avvocato Fabrizio Lofoco, i ricorrenti adivano il Consiglio di Stato per l'annullamento e/o riforma, previa sospensiva della sentenza;
- Che con atto n. 331 del 28/11/2012 la Giunta Municipale deliberava la costituzione in giudizio del Comune di Lucera,
- Che con determinazione del Dirigente del III settore n. 279 del 28/11/2012 veniva individuato l'avvocato Filippo Panizzolo della rappresentanza e difesa del Comune di Lucera;
- Che con sentenza n. 6411/2012 il Consiglio di Stato respingeva il ricorso (n. 7969/2012) proposto dalla controparte;
- Che con atto di citazione Abruzzese Luigi ed altri riassumevano il giudizio innanzi al Tribunale di Lucera;
- Che con atto n. 76 del 22/03/2013 la Giunta Municipale deliberava la costituzione in giudizio del Comune di Lucera, che si costituiva a mezzo degli avvocati Filippo Panizzolo ed Ignazio Lagrotta;
- Che con decreto emesso inaudita altera parte (giudizio n. 305/13 R.G.), depositato il 19/7/2013, il Tribunale di Lucera sospendeva i ruoli opposti;
- Che con ordinanza depositata il 4/12/2013 il Tribunale di Foggia, articolazione territoriale di Lucera, rigettava la richiesta di inibitoria e di sospensione, revocando il decreto emesso inaudita altera parte depositato il 19/7/13;
- Che con atto di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. (prot.n. 5941 del 05/02/2014) i sigg.ri Abruzzese Luigi ed altri adivano la Corte di Appello di Foggia per l'annullamento, la riforma e/o la revoca dell'ordinanza del Tribunale di Lucera depositata il 4/12/2013, con la quale è stata rigettata l'istanza cautelare promossa dagli attori e revocato il decreto emesso inaudita altera parte, nonché per l'accoglimento di detta istanza cautelare, in favore dei ricorrenti;

- Che con deliberazione di Giunta n. 65 del 19/02/2014 e determinazione dirigenziale n. 61 del 21/02/2014 veniva disposto di costituirsi nel procedimento cautelare a mezzo dell'avvocato Ignazio Lagrotta e Filippo Panizzolo;
- Che con provvedimento n 6717 del 21.03.2014 il Tribunale di Foggia rigettava il reclamo proposto dai sigg.ri Abruzzese Luigi ed altri;
- Che con deliberazione di Giunta n. 104 del 26/06/2020 e determinazione dirigenziale n. 120 del 14/07/2020 veniva conferito l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune di Lucera, l'avvocato Lagrotta;
- Che con sentenza n. 1536/2021 (protocollo comunale n. 39562 del 02/09/2021) la Corte di Appello di Bari decideva il giudizio (rubricato al n. RG. 816/2020) così disponendo: *“La Corte d’Appello di Bari, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sull’appello principale proposto dal Comune di Lucera e sull’appello incidentale spiegato dagli appellanti (fatta eccezione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, rimasta contumace), avverso la Sentenza n. 2652/2019, pubblicata in data 18/11/2019 dal Tribunale di Foggia, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:1) rigetta l’appello principale;*
- *2) accoglie parzialmente l’appello incidentale e, per effetto, in riforma parziale dell’impugnata sentenza, accoglie le opposizioni e dichiara che nulla è dovuto dagli opposenti al Comune di Lucera per le causali di cui in motivazione;*
- *3)condanna il predetto Comune alla rifusione, in favore di parte appellata-appellante incidentale, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida per compensi in Euro 30.000,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA E CPA, come per legge;*
- *4) Nulla per le spese processuali tra appellanti incidentali ed appellata Agenzia delle Entrate Riscossione. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, tenutasi in video conferenza, addì 20 luglio 2021”;*
- Che con lettera prot. 40140 del 07/09/2021, l'Avvocato Lagrotta riteneva che il giudice di seconde cure, pur dando conto della spiegata eccezione di inammissibilità degli atti introduttivi di primo grado per tardività, nella successiva parte in diritto, non ha espresso né convincimento né argomentazione in favore della sua infondatezza, per ciò è incorso in una evidente violazione del principio processuale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c, riservando di approfondire gli aspetti di merito per una possibile impugnazione in Cassazione;
- Che con lettera prot. n 41653 del 15/09/2021, l'Arch, Antonio Lucera, Responsabile dell'ufficio urbanistica richiamava il parere dell'avvocato Lagrotta ed esprimeva il suo parere favorevole per l'impugnazione della sentenza n 1536/2021;
- Che con lettera prot. n. 42739 del 22/09/2021, il segretario generale dell'ente, dott.ssa Giovanna Antonia Acquaviva, prendeva atto della nota avanzata dall'avv. Lagrotta (prot. n. 40140 del 07/09/2021), ed evidenziava la necessità che il legale esprimesse un parere sull'ipotesi del ricorso

per Cassazione anche in ordine alla ritenuta invalidità rispetto all'art. 1346 c.c. della clausola “salvo conguaglio” contenuta nella convenzione;

- Che con lettera protocollo n.44063 del 30/09/2021, l'avvocato Lagrotta, in riscontro alla nota del segretario generale prot. n. 42739 del 22/09/2021, esprimeva parere favorevole in merito alla possibilità di proporre ricorso per Cassazione;
- Che con successiva lettera prot. n. 48528 del 26/10/2021, l'avvocato Lagrotta, incaricato con nota del Sindaco prot. n. 45968 del 12/10/2021 di procedere a redigere il ricorso per Cassazione, confermava il suo precedente parere in merito all'opportunità di procedere a gravare la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1536/2021 ritenendo “la sussistenza di ragionevoli motivazioni che inducono a confidare in una favorevole delibazione dei motivi di ricorso”;
- Ritenuto, di dover impugnare la sentenza n. 1536/2021 con cui la Corte d'Appello di Bari ha deciso il giudizio (rubricato al n.r.g. 816/2020) contro Abruzzese Luigi ed altri;
- Visti i contratti rep. n. 1687/2012 e 1688/2012 con cui è stato affidato all'avvocato Ignazio Lagrotta – con studio legale in Bari in via Prospero Petroni n. 15- il contenzioso civile ed amministrativo;
- Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Contenzioso ai sensi dell'art.49, c. 1 del D. Lgs. n.267/2000;
- Con voti unanimi, resi secondo legge;

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

- Di impugnare dinanzi la Cassazione la sentenza n. 1536/2021 con cui la Corte d'Appello di Bari ha deciso il giudizio (rubricato al n.r.g. 816/2020) contro Abruzzese Luigi ed altri;
- Di autorizzare il Sindaco p. t., legale rappresentante, a sottoscrivere la procura alle liti in favore del nominando professionista;
- Di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del servizio contenzioso, per l'assunzione dei conseguenti atti di gestione, ivi compresa l'individuazione del professionista a cui conferire l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune di Lucera;
- Di accordare, siccome accorda al presente atto, previa separata ed unanime votazione, immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto :

Il Presidente
f.to **Venditti Claudio**

Il Segretario Generale
f.to **Dott. Giovanna Antonia Acquaviva**

Si attesta che copia della presente è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio **INFORMATICO** per giorni quindici
dal 28-10-2021 al 12-11-2021 - Prot. n° 2428
li 28-10-2021

Il Segretario Generale
f.to **Dott. Giovanna Antonia Acquaviva**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata comunicata al Prefetto in data prot. n. ;
è divenuta esecutiva il giorno **27-10-2021**

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

li 28-10-2021

Il Segretario Generale
f.to **Dott. Giovanna Antonia Acquaviva**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Generale
Dott. Giovanna Antonia Acquaviva